

## **LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DELL'OLIO DI OLIVA**

REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI DINTEC

*SETTEMBRE 2009*

### **PREMESSA**

Il 1 luglio 2009 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Ce 182/2009 il quale, modificando il precedente Reg. Ce 1019/2002, introduce interessanti novità in materia di commercializzazione ed etichettatura dell'olio d'oliva vergine ed extravergine.

Le modifiche più importanti introdotte dal nuovo provvedimento sono relative all'obbligo di indicare in etichetta l'origine del prodotto, sposando così appieno la politica italiana che già da tempo aveva reso obbligatoria tale informazione per l'olio commercializzato sul territorio nazionale.

Le motivazioni alla base del nuovo Regolamento sono state illustrate dallo stesso commissario all'agricoltura, Mariann Fischer Boel, in occasione della presentazione ufficiale dell'atto: sul territorio comunitario sono presenti tradizioni agricole e pratiche di estrazione e miscelazione molto diverse tra loro che danno origine ad un'ampia varietà di oli; alcuni di essi, inoltre, sono ottenuti mediante miscelazioni di oli comunitari con oli provenienti da Paesi extracomunitari ma queste informazioni non sempre arrivano chiaramente al consumatore. Ciò non garantisce una piena rintracciabilità del prodotto e, soprattutto, la completa protezione e tutela del consumatore.

Consapevole di questo limite, il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il Decreto del 10 ottobre 2007, aveva introdotto l'obbligo di indicare l'origine dell'olio di oliva vergine ed extravergine commercializzato in Italia. Il Decreto, ispirandosi proprio al principio comunitario della rintracciabilità degli alimenti, aveva reso obbligatoria l'indicazione in etichetta del Paese di coltivazione delle olive e di quello dove è sito il frantoio. Aveva stabilito, inoltre, che nel caso di provenienza delle olive da più Paesi, l'etichetta avrebbe dovuto riportare l'elenco di tutti gli Stati membri e/o Paesi terzi di coltivazione, in ordine decrescente per quantità utilizzate. Il provvedimento nazionale fu, tuttavia, oggetto di una dura contrapposizione con la Commissione Europea che lo interpretò come atto protezionistico ed in contrasto con la normativa comunitaria (Reg. Ce 1019/2002) la quale stabiliva come facoltativa l'indicazione dell'origine. Fu pertanto avviata una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che limitò, fino a sospendere, l'applicazione del citato Decreto.

Tuttavia, grazie al pressing condotto in questi anni delle organizzazioni degli olivicoltori italiani, che da sempre si sono battute per tutelare dalle contraffazioni le specificità dell'olio italiano e garantire allo stesso tempo sicurezza e trasparenza per i consumatori,

la Commissione Europea ha successivamente ritenuto opportuno modificare la normativa comunitaria ed estendere l'obbligo dell'indicazione dell'origine agli oli commercializzati sul territorio comunitario sposando, così, la politica italiana.

Tale obbligo è stato introdotto con il Reg. Ce 182/2009 del 6 marzo u.s., e per questo motivo il nuovo provvedimento è stato da più parti 'acclamato' come una vittoria legislativa del *Made in Italy*.

## LE NUOVE REGOLE

Le principali novità introdotte dal nuovo Reg. Ce 182/2009 – che, ricordiamo, è entrato **in vigore il 1° Luglio 2009** - riguardano l'indicazione dell'origine e delle caratteristiche organolettiche.<sup>1</sup>

L'**indicazione dell'origine** diventa obbligatoria per **l'olio extravergine di oliva e per l'olio di oliva vergine**, e deve figurare sull'imballaggio e/o sull'etichetta del prodotto. Sono esclusi da quest'obbligo gli oli di oliva DOP o IGP poiché soggetti a specifica normativa (Reg. Ce 510/2006).

Le fattispecie contemplate dal Reg. Ce 182/2009 per indicare l'origine sono tre:

1. **olio ottenuto nello stesso Stato Membro di raccolta delle olive:** in questo caso è possibile richiamare l'origine indicando il nome del Paese seguito da diciture quali "*Prodotto in...*", "*Ottenuto in ....*", ma anche indicazioni del tipo "*100% prodotto in ...*". Il nome dello Stato Membro può essere sostituito da un riferimento alla Comunità.
2. **olio ottenuto in uno Stato Membro con olive provenienti da altri Stati Membri/Paesi terzi:** in questo caso l'indicazione dell'origine deve essere apposta adottando la seguente dicitura "*Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in .... da olive raccolte in ...*". Anche in questo caso il nome dello Stato Membro può essere sostituito da un riferimento alla Comunità. Qualora fosse necessario indicare più Stati Membri/Paesi terzi, questi devono essere menzionati in ordine ponderale decrescente in relazione alla quantità apportata.
3. **miscela di oli comunitari e/o non comunitari:** in questo caso le modalità di indicazione dell'origine sono una delle seguenti, da utilizzarsi in relazione alla tipologia di prodotto:
  - a. "*Miscela di oli di oliva comunitari*", oppure un riferimento alla Comunità;
  - b. "*Miscela di oli di oliva non comunitari*", oppure un riferimento all'origine non comunitaria;
  - c. "*Miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari*", oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria.

A seguito della pubblicazione del Reg. Ce 182/2009, rimangono in vigore le vigenti disposizioni nazionali a carico delle imprese di confezionamento, atte a verificare la

<sup>1</sup> Il provvedimento normativo di riferimento per la filiera oleicola rimane sempre il **Reg. Ce 1019/2002 "relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva"** poiché il **Reg. Ce 182/2009, pur modificandolo in molte parti, non lo abroga.**

corrispondenza della zona geografica con quella dove è situato il frantoio. Infatti, come previsto dal DM 14 novembre 2003, le imprese di confezionamento devono essere iscritte nei registri regionali al fine di ottenere il codice identificativo alfanumerico riportante la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di confezionamento. Inoltre, come stabilito dalla Circolare ICQ n. 7374 del 30 giugno 2009, gli stabilimenti di confezionamento dell'olio di oliva devono istituire un registro di carico e scarico vidimato dagli Uffici periferici dell'ICQ, redatto sulla base dello schema predisposto dallo stesso ICQ con la Circolare n. 3369 del 1 aprile 2008. Il codice alfanumerico identificativo della provincia deve essere apposto sulle etichette del prodotto.

Per quanto riguarda le indicazioni sulle **caratteristiche organolettiche**, il nuovo Reg. Ce 182/2009, pur confermandone la volontarietà, stabilisce che esse possono figurare esclusivamente sulle etichette degli **oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini**. Inoltre, gli aggettivi che fanno riferimento ad un attributo positivo dell'olio di oliva (ad esempio "intenso", "medio", "leggero", associati ad attributi quali *fruttato*, *verde*, *matturo*, ecc.) sono ammessi unicamente se fondati sui risultati di una valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal "Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergine", e descritto all'allegato XII del Reg. Ce 2568/91.

## CONCLUSIONI

Alle luce delle modifiche apportate dal nuovo Reg. Ce 182/2009 ricapitoliamo, in tabella 1, le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono figurare sulle etichette dell'olio di oliva vergine ed extravergine destinato al mercato nazionale e comunitario.

Tabella 1- Indicazioni obbligatorie e facoltative per l'etichettatura dell'olio di oliva vergine

INDICAZIONI OBBLIGATORIE	INDICAZIONI FACOLTATIVE
1. Denominazione di vendita	1. Indicazioni relative al metodo estrattivo quali "prima spremitura a freddo" oppure "estratto a freddo", secondo quanto stabilito dal Reg. Ce 1019/02.
2. Indicazione "Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici" (per l'olio extravergine); "Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici" (per l'olio di oliva vergine).	2. Indicazioni relative alle caratteristiche organolettiche.
3. Riferimenti al responsabile commerciale (nome e/o marchio + indirizzo).	3. Indicazioni relative all'acidità massima, ma solo se accompagnate dalle indicazioni (riportate in caratteri della stessa grandezza) relative all'indice dei perossidi, del tenore di cere e dell'assorbimento ultravioletto.
4. Sede dello stabilimento di confezionamento + codice alfanumerico identificativo della provincia.	4. Indicazioni relative agli abbinamenti gastronomici del prodotto.
5. Indicazione dell'origine, secondo quanto stabilito dal Reg. Ce 182/09.	5. Ulteriori indicazioni in riferimento all'azienda produttrice (es. certificazioni, riconoscimenti, ecc.).
6. Quantità.	
7. Termine minimo di conservazione indicato almeno con mm/aaaa.	
8. Lotto (facoltativo se il termine minimo di conservazione è riportato con l'indicazione del gg/mm/aaaa).	
9. Modalità di conservazione (es. <i>Conservare al riparo dalla luce</i> )	

Si ricorda che le indicazioni di cui ai p.ti 1, 6 e 8 devono figurare nello stesso campo visivo.

## RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI E NAZIONALI

- Reg. Ce 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva
- Reg. Ce 1019/2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- Reg. Ce 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
- Reg. Ce 182/2009, che modifica il Regolamento Ce 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- D. Lgs. 109/1992, relative alle modalità di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari
- D.M. 14 novembre 2003, disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
- Circolare ICQ n. 3369 del 1 aprile 2008 e n. 7374 del 30 giugno 2009, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.

## FAC SIMILE DI ETICHETTA

Di seguito un fac simile di etichetta dell'olio extravergine di oliva, contenente le sole indicazioni obbligatorie.

